



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
 Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS/10100.A(2)

Roma, 14 OTT. 2013

OGGETTO: Licenze di porto d'armi.  
 Certificati medici rilasciati ai sensi del D.M. 28.4.1998 dai medici militari.  
 - Quesito.

ALLE PREFETTURE - U.T.G.	LORO SEDI
ALLE QUESTURE	LORO SEDI
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA

e, per conoscenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' - Servizio Affari Generali di Sanità	SEDE
AL MINISTERO DELLA SALUTE	

.....  
 DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE  
 - DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE – Ufficio II  
 V.le Giorgio Ribotta, 5 - 00144 – ROMA  
 ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  
 ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE (IGESAN)  
 Via di Santo Stefano Rotondo, 4 00184 - ROMA

Con nota n. 01034 – Mass. F2/Gab/2013, del 23 maggio 2013, la Questura di Salerno ha chiesto chiarimenti circa la validità dei certificati medici di idoneità psicofisica al rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile rilasciati dai medici militari, non più in attività di servizio ed, in particolare, se i medici militari collocati, rispettivamente, nella “riserva” o in “ausiliaria” possano ancora rilasciare la citata certificazione.

Al riguardo, tenuto conto che la questione prospettata riveste interesse generale, si riporta, di seguito, il parere espresso dal competente Ufficio del Ministero della Salute di cui in indirizzo, riferito alla licenza di porto d'armi in genere (e, dunque, anche al porto d'arma corta).

b



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

*“L'articolo 3 del D.M. 28.04.1998 assegna la competenza al rilascio di certificati di idoneità psicofisica al porto d'armi, in via esclusiva, agli Uffici indicati nello stesso articolo, diversamente rispetto a quanto previsto dall'art. 119 del c.d.s. per l'accertamento dell'idoneità alla guida. . . omissis.*

*Stante la tassatività della previsione, ne consegue che l'eventuale rilascio di certificazioni di idoneità al porto d'armi, effettuato da medici militari “in ausiliaria” e “in quiescenza” o da altri medici in possesso di codici identificativi, rilasciati dall'Ufficio Provinciale della motorizzazione per l'accertamento dell'idoneità alla guida, non si configura come legittimo, stante la riserva di competenza assegnata ai soli Uffici sanitari medico-legali delle ASL e alle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, che svolgono per il pubblico tali accertamenti, avvalendosi del proprio personale medico in servizio.”.*

Inoltre, con particolare riguardo ai medici militari, l'ispettorato Generale della Sanità Militare, nel condividere le osservazioni formulate dalla Direzione Centrale di Sanità di questo Dipartimento – per cui le certificazioni in argomento possono essere rilasciate soltanto da personale medico in servizio presso le strutture sopra richiamate, con esclusione, quindi, del personale in quiescenza – ha, tuttavia, espresso il proprio parere secondo cui gli Ufficiali medici in “ausiliaria” o in “riserva” possono rilasciare tali certificati, purché si trovino nella condizione di trattenuti o richiamati temporaneamente in servizio (ai sensi dell'articolo 879 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante *Codice dell'ordinamento militare*) ed operino presso le strutture sanitarie militari di cui all'art. 3 del D.M. 28.4.1998.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Mureddiu)



HL 10 OTT. 2013

# Questura di Roma

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

MASS.F.2/2013 - n.F.1.005313

Roma, 10 OTT. 2013

**OGGETTO.** Certificati di idoneità per il rilascio e/o rinnovo di autorizzazioni di Polizia in materia di armi da parte di Medici Militari ex articolo 3 del Decreto Ministeriale 28 aprile 1998.

AL SIGNOR VICE QUESTORE VICARIO

AI SIGNORI DIRIGENTI COMMISSARIATI DI P.S. CAPITALE E PROVINCIA

AI SIGNORI DIRIGENTI DIVISIONI ED UFFICI QUESTURA

LORO SEDI

e, p.c.

ALLA PREFETTURA – U.T.G. AREA 1 TER – O.S.P. ROMA

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI ROMA

Si rende noto che il Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione – Direzione Generale della Prevenzione, con nota Prot. n. 0019555-02/09/2013 – DGPRE-COD-UO-P, in riferimento a chiarimenti, richiesti da questa Divisione, circa la validità di certificati medici di idoneità psico-fisica rilasciati da medici militari o di polizia in “ausiliaria o in quiescenza”, ha precisato che l’art. 3 del D.M. 28.04.1998, assegna la competenza al rilascio di certificati di idoneità psicofisica al porto d’armi in **via esclusiva** agli Uffici indicati nello stesso articolo, diversamente rispetto a quanto previsto dall’art.119 del Codice della Strada per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Risulta, quindi, **tassativamente ostativo** il rilascio di certificazioni di idoneità al porto d’armi, effettuato da *medici militari in “ausiliaria” e in “quiescenza”* o da *“altri medici in possesso di codici identificativi rilasciati dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione per l’accertamento dell’idoneità alla guida”*.

La competenza al rilascio di certificazioni di idoneità al porto d’armi (art.1 e art.2 D.M. della Sanità 28/4/98) è assegnata ai soli uffici sanitari medico-legali delle ASL, alle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, che svolgono per il pubblico tali accertamenti, avvalendosi del proprio personale medico in servizio.

Il Ministero della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare con nota IGESAN/PS-13/X(142) del 12-09-2013, ribadisce che **l’espletamento dei requisiti psicofisici è riservato esclusivamente al personale medico in attività di servizio e che operi presso le strutture sanitarie e militari di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale della Sanità del 28.04.1998.**

IL QUESTORE

(Della Rocca)